



Deliberazione n. 1020	Seduta del 5 LUG. 2021
Approvazione dello schema di Convenzione tra l'ASST Monza e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano relativa al servizio di assistenza religiosa cattolica attuato mediante la Parrocchia Ospedaliera "San Gerardo dei Tintori in Ospedale", costituita presso la struttura della stessa ASST, per il triennio 1.7.2021 – 30.6.2024.	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica e comprendente, come da D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 con oggetto "*Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 19 della Legge regionale 23/2019*", oltre al Presidio Ospedaliero di Monza, il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ex distretto ASL di Monza;

Premesso che:

- in data 21.03.2005 la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia hanno stipulato un protocollo d'intesa per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie e in generale in tutte le strutture pubbliche e private accreditate, attraverso la stipula di apposite convenzioni tra gli enti gestori e gli ordinari diocesani, Intesa a tutt'oggi in vigore;
- in particolare all'art. 4 dell'Intesa veniva stabilito che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo Protocollo, su richiesta anche di una sola delle Parti, gli enti gestori e gli ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle singole strutture di ricovero;

Preso atto che l'ASST di Monza, qualificabile come ente gestore, presta il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, tra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'art. 4 dell'Intesa;



Considerato che :

- con decreto n. 804 del 5 agosto 2015 l'ex A.O. di Monza aveva stipulato una Convenzione con l'Ordinario Diocesano a far tempo dall'1.7.2015 a tutto il 30.06.2018;
- con deliberazione n. 481 del 24.05.2016, a seguito della costituzione del nuovo ente giuridico ASST Monza, incorporante sia P.O. di Monza, sia il P.O. di Desio, era stata approvata un'Appendice alla predetta Convenzione;
- con deliberazione n. 1190 del 26 giugno 2018 era stata rinnovata la suddetta Convenzione relativa al servizio di assistenza religiosa cattolica presso le strutture dell'ASST Monza per il triennio 01.07.2018 – 30.06.2021;

Preso atto che:

- a decorrere dall'1.1.2021 sono stati modificati gli ambiti territoriali dell'azienda, con l'istituzione della nuova ASST Brianza comprendente tra l'altro il P.O. di Desio, determinando nuove esigenze organizzative, anche in merito all'offerta dell'assistenza spirituale in relazione alla variazione delle strutture di accoglienza;

Atteso che la nuova configurazione territoriale necessita di una Convenzione che tenga conto delle sole esigenze organizzative dell'Ospedale di Monza;

Preso atto altresì che la citata Convenzione rep. n. 1205 dell'8.10.2018 è scaduta il 30.06.2021 e che l'Amministrazione intende proseguire a fornire l'assistenza religiosa ai degenti del P.O. di Monza anche per il prossimo triennio;

Visto il testo della nuova Convenzione a valere per il triennio 1.7.2021 - 30.06.2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ove in particolare agli articoli 2 e 4 l'assistenza religiosa viene garantita mediante la presenza di "*n. 1 sacerdote assistente religioso in servizio*" "*presso il P.O. di Monza*";

Ritenuto, per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, di far riferimento al citato Protocollo d'Intesa del 21 marzo 2005;

Precisato che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, in quanto un sacerdote risulta già in servizio in qualità di assistente religioso a tempo indeterminato;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Dirigente S.S. Giuridico della S.C. Gestione Risorse Umane, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;



DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare lo schema di Convenzione con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano, per lo svolgimento del Servizio di assistenza religiosa cattolica attuato mediante la Parrocchia Ospedaliera "San Gerardo dei Tintori in Ospedale", costituita presso la struttura della stessa ASST, per il triennio 1.7.2021 - 30.06.2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il servizio di assistenza religiosa viene garantito mediante la presenza di n. 1 sacerdote assistente religioso;
3. di comunicare alla Curia Arcivescovile l'avvenuta adozione del presente provvedimento per la successiva sottoscrizione della Convenzione;
4. di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico dell'Amministrazione;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, al Dirigente S.S. Giuridico della S.C. Gestione Risorse Umane, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Valentina Elena Margherita Berni

Il Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1020 del - 5 LUG. 2021

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra l'ASST Monza e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano relativa al servizio di assistenza religiosa cattolica attuato mediante la Parrocchia Ospedaliera "San Gerardo dei Tintori in Ospedale", costituita presso la struttura della stessa ASST, per il triennio 1.7.2021 – 30.6.2024.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente S.S. Giuridico della S.C. Gestione Risorse Umane
(Laura Lucia Canzi)

Visto di congruità tecnica di competenza

Il Direttore Dipartimento Amministrativo
(Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

CONVENZIONE TRA L'ASST MONZA E L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO CIRCA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA ATTUATO MEDIANTE LA PARROCCHIA OSPEDALIERA "SAN GERARDO DEI TINTORI IN OSPEDALE" COSTITUITA PRESSO LA STRUTTURA DELLA STESSA ASST (triennio 1.7.2021/30.6.2024)

TRA

L'ASST Monza, con sede legale in Monza, Via Pergolesi a 33 (C.F. e P.IVA n. 09314290967), nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dottor Mario Nicola Francesco Alparone, nato a il, munito degli idonei poteri in esecuzione della D.G.R. a X/4642 del 19.12.2015

E

L'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano - Curia Arcivescovile, con sede in Milano, P.za Fontana a 2 (Cod. Fiscale n.97050390158), nella persona di S.E. Mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi, nato a Milano il 04.12.1950

PREMESSO CHE

- in data 21.3.05, la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia hanno stipulato un Protocollo d'Intesa (di seguito denominato "Intesa") per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle Aziende Sanitarie in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, enti gestori);
- l'Intesa contribuisce a costituire - con i principi costituzionali e con le vigenti disposizioni statali e regionali - il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Lombardia;
- l'art. 4 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo Protocollo, su richiesta anche di una sola delle Parti, gli enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero;
- l'ASST Monza, qualificabile quale ente gestore, intende prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, tra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'art. 4 dell'Intesa;

RICORDATO:

- che l'ASST Monza e la Diocesi di Milano, in data 28.06.2012 hanno stipulato ulteriore rinnovo (per il periodo 1.7.2012/30.6.2015) della convenzione sottoscritta il 2.1.2006, riguardante il servizio di assistenza religiosa da attuarsi presso le Cappellanie dei Presidi Ospedalieri (come da deliberazione n. 342/2012), nel rispetto degli indirizzi e direttive di cui al protocollo d'intesa del 21.3.2005, citato in premessa;
- che, in relazione alla scadenza naturale della convenzione di cui sopra (prevista per il 30 giugno 2021), l'ASST Monza e la Diocesi di Milano hanno convenuto di perfezionare i contenuti dell'atto diretto a disciplinare, a far tempo dall'1.7.2021, il rinnovo del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero appartenenti all'ASST Monza;
- che per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo di intesa del 21.3.2005, stipulato tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia, che deve intendersi interamente e puntualmente richiamato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'ASST Monza e l'Arcidiocesi di Milano, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nell'art. 2 lett. c) e negli artt 6 e 8 commi 1 e 2, del protocollo d'Intesa del 21.3.05, stabiliscono che l'attività di assistenza religiosa sia garantita mediante n. 1 sacerdote assistente religioso in servizio.

Qualsiasi variazione del numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le Parti, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze.

L'Ordinario Diocesano si impegna a dare formale comunicazione all'ASST Monza della nomina del responsabile della Parrocchia e di eventuali collaboratori identificati.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera;
- L'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
- la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio;
- L'accompagnamento spirituale e umano e la relazione d'aiuto.

L'Assistente religioso può organizzare attività pastorali, religioso culturali, in accordo con le direttive dei competenti organi del Presidio Ospedaliero.

Art 4

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa l'ASST Monza si avvale delle prestazioni di n. 1 assistente religioso presso il P.O. di Monza con contratto di durata indeterminata, a tempo pieno, con inquadramento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del servizio sanitario nazionale con riferimento a quello applicato al personale di categoria "D", escluso il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro;

Le Parti danno atto che il sacerdote assistente religioso e gli eventuali collaboratori stabili volontari hanno diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall'ASST di Monza (ente gestore), con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti del medesimo ente.

Il responsabile della Parrocchia è tenuto a comunicare all'ASST di Monza i nominativi di eventuali soggetti che a vario titolo coadiuvano gli assistenti religiosi, in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 e successivo comma 6 del Protocollo d'Intesa del 21.03.2005 citato in premessa.

Art 5

L'assistente religioso, a prescindere dal rapporto di lavoro con l'ASST di Monza, è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art. 8 del Protocollo d'Intesa citato in premessa.

L'esonero dal servizio dell'assistente religioso è disposto dall'ASST Monza per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano, in ogni caso secondo le procedure contrattuali, che si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o diverso da quello subordinato.

Art 6

L'assistente religioso è tenuto a documentare la presenza in servizio, nel rispetto del debito orario, con le stesse modalità attuate per i dipendenti dell'ASST Monza.

In forza della specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro, l'assistente religioso non ha diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità; lo stesso percepisce la produttività collettiva, con le stesse modalità attuate per i dipendenti dell'ASST Monza.

In forza delle prerogative contrattuali per esigenze di ferie e riposi settimanali, aspettative e/o permessi retribuiti, l'assistente religioso in servizio sarà sostituito da altri, designati dall'Ordinario Diocesano, che godranno del trattamento previsto dall'art. 9, comma 3, del Protocollo d'intesa. Il medesimo trattamento è applicabile anche nei casi di malattia, a decorrere dal quindicesimo giorno di assenza del titolare.

L'ASST Monza si impegna a comunicare annualmente all'Ordinario diocesano il programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolto l'assistente religioso. Il programma tiene conto delle richieste presentate dall'assistente religioso e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

Art. 7

L'ASST Monza mette a disposizione della Parrocchia ospedaliera presente presso le proprie aree, gli spazi e le relative dotazioni come di seguito specificato.

Parrocchia ospedaliera di Via Pergolesi, 33 Monza.

Si rinvia all'atto datato il 19.12.2007 — Rep. N. 8150/5393, emesso dal Notaio Dotta Valentina Sassoli di Desio, con il quale si è costituito, a titolo gratuito e per la durata di 60 anni, a favore della "Parrocchia S. Gerardo dei Tintori in Ospedale", un diritto di superficie sulla porzione di area immobiliare (costituita da due padiglioni a rustico - circolari, posti a q.ta 0,00, a parte del complesso ospedaliero in Monza di via Pergolesi, 33), che è stato destinato a centro parrocchiale, per una superficie complessiva di circa mq. 1170, a seguito degli interventi edilizi ed impiantistici.

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione le principali aree di utilizzo sono le seguenti:

- a) chiesa e connessi spazi funzionali (sacrestia, archivi, depositi e sala riunioni polifunzionale);
- b) alloggi per prelati e relativi aree di pertinenza (servizi, altro);

con la conseguente occupazione a titolo gratuito fino al 18/12/2067.

Le parti danno atto che, in relazione a quanto previsto all'art. 10, 4° comma, del Protocollo d'Intesa, sono a carico dell'ASST le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione degli spazi in uso, le pulizie (escluse quelle dell'alloggio se esterne alla struttura ospedaliera), nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa. L'assistente religioso è consegnatario responsabile dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio in parola.

Art. 8

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate alla Parrocchia ospedaliera.

Art. 9

La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dall'1.7.2021 e a tutto il 30.6.2024, e potrà essere modificata previa richiesta di una delle Parti contrattuali con accordi specifici.

La convenzione (al termine del triennio) potrà essere rinnovata, sulla base di espresse formali intese, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASST di Monza
Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Francesco Alparone

L'ordinario Diocesano
della Diocesi di Milano
S.E. Mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi

Copia non utilizzabile per fini legali